

Alarico Barbagli

Giuristi moderni tra fedeltà al *mos italicus* e suggestioni culte. Le citazioni umanistiche nel trattato *De mercatura* di Benvenuto Stracca (1553)

SOMMARIO: 1. Il trattato *De mercatura* di Benvenuto Stracca fra tradizione e innovazione. – 2. La nozione di *mercator* in Andrea Alciato. – 3. Definizioni e classificazioni dalle *Annotationes in Pandectas* di Guglielmo Budeo. – 4. Ulteriori tracce “culte” tra le fonti del *De mercatura*. Jean Coras e Johann Oldendorp. – 5. Note conclusive.

ABSTRACT: The *De mercatura* treaty wrote by the Italian lawyer Benvenuto Stracca is considered by historiography, the first treaty of commercial law. Obviously, Stracca was a faithful lawyer to *mos italicus*, but it's true that his treaty contains many citations of the authors of *mos gallicus*, like the renowned lawyers and philologists Andrea Alciato and Guillaume Budé, up to and including Jean Coras with Johann Oldendorp, which not marginally contribute to build the system of *ius mercatorum* in the Stracca's treaty.

KEY WORDS: *Ius mercatorum*; Legal humanism; Benvenuto Stracca.

1. Il trattato *De mercatura* di Benvenuto Stracca fra tradizione e innovazione

La pubblicazione del trattato *De mercatura* da parte del giurista anconetano Benvenuto Stracca, avvenuta a Venezia nel 1553, viene generalmente indicata dalla storiografia giuridica come una tappa fondamentale nell'evoluzione del diritto commerciale¹. Ovviamente, ciò non significa che prima di tale data la dottrina giuridica avesse ignorato la materia commerciale, come risulta dall'esistenza di opere cronologicamente anteriori al trattato di Stracca, come il trattatello di Baldo degli Ubaldi sui mercanti o il trattato quattrocentesco sulle assicurazioni del giurista portoghese Pedro de Santarém. Ciò premesso, tuttavia, l'opera di Benvenuto Stracca rappresenta senz'altro il primo prodotto di una scienza commercialistica giunta alla piena maturazione dopo secoli di lenta gestazione ed in proposito è stato giustamente osservato come l'aspetto più innovativo del lavoro dell'insigne giureconsulto non risieda tanto nei contenuti e nel metodo adottato quanto nel genere letterario prescelto dall'autore per la sua esposizione, vale a dire un *tractatus* che abbraccia l'intera gamma delle problematiche riconducibili allo *ius mercatorum*².

¹ Per un profilo biografico di Benvenuto Stracca è tuttora utile, per la grande massa di informazioni che vi sono contenute, il volume di L. Franchi, *Benvenuto Stracca giureconsulto anconetano del secolo XVI*, Roma 1888; per la bibliografia più recente si veda V. Piergiovanni, *Stracca, Benvenuto*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (DBGI), Bologna 2013, pp. 1920-1922.

² Sull'operetta di Baldo degli Ubaldi sui mercanti si veda V. Piergiovanni, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in M. Ascheri (cur.), *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*,

Il merito principale del giurista anconetano consistette, dunque, nella risistemazione del patrimonio dottrinale fiorito durante gli ultimi secoli del Medioevo, soprattutto ad opera dei giuristi della scuola del commento, che risultava certamente assai cospicuo dal punto di vista quantitativo, ma sul piano qualitativo appariva caratterizzato da un elevato grado di confusione e disorganicità, almeno quanto alla coerenza interna. Tale stato di cose era dovuto soprattutto alle lacune che presentava la normativa di diritto romano in materia commerciale e che furono colmate dalle consuetudini scaturite dalla pratica quotidiana dei commerci e dall'attività delle corti di giustizia mercantile, soprattutto a partire dall'XI secolo, allorché, in concomitanza con il passaggio dall'economia curtense alla cosiddetta "grande rivoluzione commerciale", si assistette ad una formidabile espansione dei commerci in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Ad approfittare di questa congiuntura furono soprattutto le città italiane che riuscirono a conquistarsi il ruolo di crocevia dei traffici tra l'Europa centro-settentrionale e il Mediterraneo orientale: se infatti Venezia, Genova e Pisa si assicurarono il monopolio delle rotte mercantili tra Bisanzio e i regni cattolici dell'Europa occidentale, accompagnando l'attivismo commerciale ad un significativo espansionismo politico che le portò a fondare colonie fin sulle coste settentrionali del Mar Nero e procurò loro il controllo di buona parte delle isole dell'Egeo, anche talune città dell'entroterra, quali Firenze, Milano, Siena o Perugia, seppero inserirsi in questo contesto, favorendo lo sviluppo di un intraprendente ceto di mercanti e banchieri capaci di fondare compagnie le cui attività erano ramificate ben oltre i confini della Penisola³. Da questo fertile

"Medioevo e umanesimo", 78, Padova 1991, pp. 235-254. Sul trattato di Pedro de Santarém si veda invece D. Maffei, *Il giureconsulto portoghese Pedro de Santarém autore del primo trattato sulle assicurazioni (1488)*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, Venezia 1985 (Centro Tedesco di Studi Veneziani, Quaderni 31), pp. 39-63. Quanto alla centralità dell'opera di Stracca in relazione all'emersione del diritto commerciale come scienza autonoma, cfr. V. Piergiovanni, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, IV, Torino 1989, pp. 333-345.

³ La storiografia spiega tradizionalmente la penuria di fonti romanistiche di argomento commerciale facendo ricorso al concetto dell'unificazione giuridica dei rapporti obbligatori, anche commerciali, sotto l'ombrello del diritto civile, come conseguenza della configurazione della società romana, che dal punto di vista ideologico fu sempre egemonizzata dalla figura del proprietario fondiario, per cui si veda U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998, pp. 50-55, ma anche già T. Ascarelli, *Saggi di diritto commerciale*, Milano 1955, pp. 8-10. Per un *excursus* storico relativo alle forme di esecuzione collettiva nel diritto romano, che comunque esistettero e ricevettero attenta regolamentazione, si vedano A. Rocco, *Il fallimento. Teoria generale e origine storica*, "Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma", 18, Milano 1962 (rist. 1917), pp. 121-164; S. Solazzi, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, 4 voll., Napoli 1937-1943. Sul concorso dei creditori nel diritto romano, anche con riferimento ad alcuni *loci* contenuti nel Digesto giustiniano, si veda il recente lavoro di A. Cassarino, *Riflessioni sulla nozione di foro cedere in riferimento all'esecutato nel diritto romano tra tarda repubblica e principato*, in "Teoria e storia del diritto privato", VII (2014), pp. 1-16. Per quanto riguarda invece la figura del mercante e la storia del commercio nel Medioevo, non essendo possibile dare conto in questa sede della sterminata bibliografia sull'argomento, ci si limiterà alla menzione dei testi classici, rinviando alla bibliografia ivi contenuta per ulteriori approfondimenti. Sul mercante medievale, sul passaggio dall'economia curtense a quella urbana, e sulla formazione e sviluppo del

humus germinarono le consuetudini che, consolidatesi all'interno degli statuti mercantili e comunali, divennero la fonte quantitativamente preponderante di questo segmento della vita associata⁴.

Sarebbe erroneo ritenere che la *scientia iuris* rimanesse inerte di fronte al fenomeno che si è descritto, poiché i giuristi fornirono un significativo contributo allo sviluppo del diritto mercantile, utilizzando specialmente lo strumento dei *consilia*⁵. Le fonti di *ius proprium*, in realtà, presentavano numerose e notevoli falle, di cui lo *ius commune* si giovò per penetrare all'interno dell'universo mercantile: la formulazione delle norme statutarie, infatti, era spesso confusa e contraddittoria e perciò foriera di incertezze interpretative che i giudici delle curie comunali e mercantili, talvolta privi di una preparazione adeguata, non erano in grado di risolvere. In questi casi ricorrere al giureconsulto appariva necessario ed era naturale che costui, formatosi allo studio del diritto comune romano-canonico, se ne servisse per leggere le norme mercantili sottoposte al suo apprezzamento e per stendere i pareri di cui era richiesto. Tramite il duttile congegno dei *consilia*, pertanto, le *opiniones*, le

diritto commerciale, cfr. V. Piergiovanni, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, cit., pp. 333-345; U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pp. 35-46; J. Le Goff, *Mercanti e banchieri nel Medioevo*, Messina-Firenze 1969 (ed. orig. francese, Paris 1956), *passim*; R.S. Lopez, *La rivoluzione commerciale del Medioevo*, Torino 1975 (ed. orig. *The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950-1350*, Prentice Hall 1971), *passim*; R. Fossier, *Il risveglio dell'Europa 950-1250*, in *Storia del Medioevo*, II, Torino 1984-1987 (ed. orig. francese, Le Moyen Age, Paris 1982-1984), pp. 337-339; G. Fourquin, *Storia economica dell'Occidente medievale*, Bologna 1987 (ed. orig. francese, *Histoire économique de l'Occident médiéval*, Paris 1979), pp. 135 ss. Per una panoramica sullo sviluppo dei commerci in Italia, nel Mediterraneo e in Europa nel Medioevo, sono ancora utili i classici studi di A. Doren, *Storia economica dell'Italia nel Medioevo*, Padova 1937-XV, pp. 294 ss.; G. Luzzatto, *Storia economica d'Italia*, I, *L'antichità e il Medioevo*, Roma 1949, pp. 209 ss.; A. Saporì, *Studi di storia economica (secoli XIII-XIV-XV)*, I, Firenze 1955, pp. 477 ss.; C. M. Cipolla, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna 1974 (nuova ed. 2002), pp. 163 ss.

⁴ Sugli statuti come fonte del diritto mercantile medievale, per cui già L. Goldschmidt, *Storia universale del diritto commerciale*, Torino 1913 (ed. orig. tedesca, Stuttgart 1891), pp. 117 ss., si veda A. Padoa Schioppa, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Como 1984, pp. 11-62; V. Piergiovanni, *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco*, in I. Baumgärtner (cur.), *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Studi, 13, Singmaringen 1995, pp. 65-78; quale virtuoso esempio di ricerca avente ad oggetto un ordinamento particolare si veda A. Legnani Annichini, *Il fallimento a Bologna: una giurisdizione contesa tra Comune e Mercanzia*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano" (RSDI), LXXXII (2009), pp. 129-236.

⁵ Non condivisibile, in quanto smentita da chiare evidenze documentarie, la riproposizione, da parte di H. Pohlmann, *Die Quellen des Handelsrechts*, in H. Coing (cur.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. I. Mittelalter, 1100-1500. Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, München, 1973, pp. 801-834, dell'idea della formazione del diritto commerciale tra XI e XV secolo in via completamente autonoma rispetto all'apporto dello *ius commune*; ricostruzione, tra l'altro, già smentita da V. Piergiovanni, *Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones*, in C. Petit (cur.), *Del ius mercatorum al derecho mercantil*, III Seminario de Historia del Derecho Privado, Sitges, 28-30 de mayo de 1992, Madrid 1997, pp. 71-90. Trattando del rapporto tra *ius commune* e *ius proprium*, anche Paolo Grossi sottolineava il ruolo fondamentale svolto dai *consilia*, "i pareri giuridici, destinati a risolvere casi particolari, ma dominati da soluzioni prese in base al diritto comune, entro cui venivano viste e collocate le raramente allegate norme del diritto locale", per cui cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma 2006, p. 235.

categorie, i concetti e i costrutti dello *ius commune* s'infiltrarono all'interno dell'universo giuridico mercantile come un fiume carsico, dando luogo ad un fenomeno di recezione che si sviluppò per l'arco di oltre tre secoli⁶.

Questo processo di assorbimento, ovviamente, non fu privo di inconvenienti, giacché se i *consilia* permettevano di integrare le norme di *ius proprium* mercantile mediante l'apporto cognitivo del diritto comune, il rovescio della medaglia di questo fenomeno era rappresentato dallo sviluppo caotico e incoerente della dottrina commercialistica. I *consilia*, infatti, essendo intrinsecamente connessi a determinate controversie di fatto, offrivano al giurista spazi di manovra assai limitati dal punto di vista ermeneutico, risolvendosi, nella maggior parte dei casi, nell'analisi di problemi molto specifici, senza riuscire quasi mai a raggiungere il livello di una trattazione esaustiva sugli istituti giuridici che ne formavano oggetto. All'atto pratico, il risultato di questo andamento consistette nella produzione di una vasta quantità di *opiniones*, non di rado discordanti tra loro, disperse senza ordine intorno ad alcuni *loci* della compilazione giustiniana e nel gran mare delle raccolte della letteratura consulente fiorite tra XIV e XV secolo.

Quando si giunse agli inizi del Cinquecento, la rete delle *opiniones* in materia commerciale era divenuta a tal punto fitta ed intricata e, al tempo stesso, così

⁶ Sulla dialettica tra *ius commune* e diritto mercantile, e sul contributo del primo allo sviluppo del secondo, anche con riferimento al ruolo di primo piano svolto in questo processo dallo strumento dei *consilia*, si vedano V. Piergiovanni, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, cit., pp. 333-345; Idem, *Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età moderna*, in A. Legnani Annichini-N. Sarti (curr.), *La giurisdizione fallimentare. Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età moderna*, Atti del Convegno, Ravenna 18-19 novembre 2010, Bologna 2011, pp. 20-28; V. Piergiovanni, *Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age*, in Idem (cur.), *The Courts and the development of commercial law*, "Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History", 2, Berlin 1987, pp. 11-21; Idem, *La giustizia mercantile*, in M.G. Di Renzo Villata (cur.), *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Atti del Convegno internazionale della Società italiana di storia del diritto, Napoli, 18-20 ottobre 2001, Napoli 2003, pp. 409-430; Idem, *Brevi note storiche sul fallimento*, in A. Barca (cur.), *Il fallimento tra tradizione e innovazione. Scritti in onore di Antonino Dimundo*, "Quaderni di nuova giurisprudenza ligure", 2010/1, pp. 5-8. Sul genere letterario dei *consilia* si veda M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna 1989, pp. 185 ss. Sull'importanza del contributo dei giuristi alla formazione del diritto mercantile valgono le parole di J. Hilaire, *Introduction historique au droit commercial*, Paris, 1986, p. 25, il quale, trattando del rapporto tra dottrina e diritto statutario, scriveva che "l'élaboration de ce droit ne pouvait échapper aux droits savants, droit canonique et droit romain. Au gré des besoins la pratique, moteur de l'innovation, les utilise ou doit les contourner; elle tombe encore sous l'analyse des jurisconsultes et le développement des institutions porte les marques de ces influences". Meritano di essere rilette alla luce di queste recenti acquisizioni le ormai risalenti conclusioni formulate da G. Cassandro, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1974, p. 2, laddove scriveva che il diritto mercantile medievale, formatosi nell'ambito della prassi commerciale, sarebbe riuscito a porsi "al riparo dai tentativi consueti della scienza giuridica medievale di ricondurre ogni nuovo istituto sotto l'ampio e scintillante manto della dommatica romana", non quindi nel senso di una inconciliabile contrapposizione tra *ius commune* e *ius proprium*, quanto piuttosto di un continuo scambio di soluzioni, costrutti, idee, in virtù del quale il diritto mercantile, pur mantenendo la propria autonomia dal diritto comune, si evolveva anche grazie al suo contributo.

vasta da coprire l'intera gamma delle problematiche tipiche di questo settore del diritto e da richiedere e legittimare un complessivo intervento di risistemazione. A questa richiesta rispose il trattato sulla mercatura di Benvenuto Stracca, a proposito del quale giova riproporre il binomio "contenuti antichi/sistematica nuova", immagine che Vito Piergiovanni ha utilizzato efficacemente per descrivere in sintesi il gigantesco lavoro di riordinamento compiuto dal giurista della città dorica e per sottolineare la sua adesione al *mos italicus*⁷.

Non vi è dubbio che lo Stracca fosse un assertore del metodo bartolista, a quel tempo ancora tradizionalmente in uso nelle università italiane: nel *De mercatura*, infatti, la trattazione delle problematiche attinenti allo *ius mercatorum* è scandita dall'esposizione delle opinioni dei maggiori esponenti della scuola dei commentatori, da Baldo e Angelo degli Ubaldi a Paolo di Castro, da Bartolo da Sassoferrato a Giovanni Battista Caccialupi, secondo il classico schema dell'accumulo di *auctoritates* chiamate a corroborare l'interpretazione prescelta per sciogliere le difficoltà ermeneutiche che presentava ogni singola fattispecie. Queste premesse sono largamente condivisibili, ma al tempo stesso non può essere sottaciuto il fatto che il *tractatus* del giurista di Ancona affianchi spesso alle *opiniones* dei dottori appartenenti alla tradizione bartolista un significativo apparato di citazioni di esponenti della scuola culta, oltre ad abbondanti riferimenti ad autori della letteratura latina classica⁸. Ovviamente, non s'intende

⁷ V. Piergiovanni, *Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale*, in S. Cavaciocchi (cur.), *L'impresa industria commercio banca secc. XIII-XVIII*, Atti della "Ventiduesima Settimana di Studi" dell'Istituto internazionale di storia economica "F. Datini", Prato, 30 aprile-4 maggio 1990, Firenze 1991, pp. 519-525. L'autentica venerazione nutrita da Benvenuto Stracca nei confronti di uno dei grandi maestri della scuola del commento come Baldo degli Ubaldi, per esempio, è ben sottolineata in Idem, *Statuti, diritto comune e processo mercantile*, in A. Iglesias Ferreirós (cur.), *El dret comú i Catalunya*, Actes del VII Simposi Internacional, Barcelona, 23-24 de Maig de 1997, "Estudis, Fundació Noguera", 15, Barcelona 1998, pp. 137-151. Sul trattato di Benvenuto Stracca come risistemazione della tradizione dei giuristi medievali si vedano F. Migliorino, *Mysteria concursus*, cit., pp. 28-29, 106 ss.; V. Piergiovanni, *Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età moderna*, in A. Legnani Annichini-N. Sarti (curr.), *La giurisdizione fallimentare*, cit., pp. 20-28; Ch. Donahue Jr., *Benvenuto Stracca's De Mercatura: Was There a Lex mercatoria in Sixteenth-Century Italy?*, in V. Piergiovanni (cur.), *From lex mercatoria to commercial law*, "Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History", 24, Berlin 2005, pp. 69-120.

⁸ Per un inquadramento storico e metodologico dell'umanesimo giuridico risulta ancora imprescindibile il lavoro di Domenico Maffei, per cui D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956; per quanto riguarda le categorie del "cultismo" e del "bartolismo" risultano ancora utili le sintesi di F. Calasso, *Bartolismo*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano 1959, pp. 71-74, e R. Abbondanza, *Culti (Scuola dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano 1962, pp. 464-470, ma anche E. Garin, *Leggi, diritto e storia nelle discussioni dei secoli XV e XVI*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, Atti del primo congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze 1966, pp. 417-435; F. Carpintero Benítez, *Mos italicus, mos gallicus y el Humanismo racionalista: una contribución a la historia de la metodología jurídica*, in "Ius commune", 1977, 6, pp. 108-197; C. Vasoli, *La dialettica umanistica e la metodologia giuridica nel secolo XVI*, I, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del terzo congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze 1977, pp. 237-279. Tra i saggi più recenti, si vedano E. Cortese, *Tra glossa, commento e umanesimo*, in "Studi Senesi", 1992, pp. 458-503; M. Ascheri, *I giuristi, l'umanesimo e il sistema giuridico dal medioevo all'età moderna*, in A. Iglesia

mettere in discussione l'adesione di Benvenuto Stracca al *mos italicus*, del quale, anzi, l'Anconetano fu seguace convintissimo, al punto da lanciarsi talvolta in aperta polemica con il metodo filologico, da lui giudicato elegante, ma scarsamente utile nella pratica quotidiana del diritto⁹. L'obiettivo che si prefigge questo contributo è piuttosto quello di fare luce sul ruolo e sul significato delle citazioni umanistiche all'interno della sistematica del *De mercatura*, per comprendere se esse costituiscano davvero nulla più di un abito erudito, capace di rivestire il *tractatus* di Benvenuto Stracca di una prosa più elegante rispetto a quella dei giuristi aderenti al *mos italicus*, o se invece riescano ad incidere sulla sostanza dell'opera, arricchendola di contenuti e rendendo più completo ed organico il lavoro di risistemazione della dottrina commercialistica medievale. Ci si chiede, in altri termini, se possa risultare fondata l'intuizione che, in anni lontani, spinse Alessandro Lattes ad affermare che Stracca si fosse servito consapevolmente della dottrina umanistica "per meglio intendere lo spirito del testo, non a semplice sfoggio d'erudizione", plasmando un felice ed inedito amalgama tra *mos italicus* e *mos gallicus* nell'ambito della prima generale risistemazione di una materia ancora giovane e aperta a più ardite sperimentazioni, com'era appunto lo *ius mercatorum*¹⁰.

2. La nozione di *mercator* in Andrea Alciato

Se il ricorso ai classici della letteratura latina da parte dello Stracca sembra rispondere soprattutto all'esigenza di corroborare e rendere più intelligibili le dottrine dei giuristi di tradizione bartolista, certamente più proficuo si rivelò per lui l'utilizzo delle opere di alcuni importanti esponenti dell'umanesimo giuridico, le cui *opiniones* potevano restare in piedi autonomamente, senza atteggiarsi in posizione servile nei confronti del pensiero altrui e consentire così al giurista anconetano di sviluppare argomentazioni originali rispetto alla tradizione di *mos italicus*.

Tra i maestri dell'umanesimo giuridico di maggior spicco, ai quali Benvenuto Stracca poté attingere, figura senza dubbio Andrea Alciato, e la circostanza non stupisce laddove si consideri che, diversamente da altri esponenti del movimento umanistico, il giurista e filologo lombardo fu apprezzato anche dai

Ferreirós (cur.), *El dret comú i Catalunya*, Actes del II simposi internacional, 31 de maig-1 de juny de 1991, Barcelona 1992, pp. 145-166; I. Birocchi, *Mos italicus e mos gallicus*, in *Il contributo italiano alla Storia del pensiero*, VIII, *Diritto*, Roma 2012, pp. 94 ss.

⁹ Per l'avversione dello Stracca nei confronti del metodo umanistico cfr. V. Piergiovanni, *Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età moderna*, in A. Legnani Annichini-N. Sarti (cur.), *La giurisdizione fallimentare*, cit., pp. 20-28, nonché Ch. Donahue Jr., *Benvenuto Stracca's De Mercatura: Was There a Lex mercatoria in Sixteenth-Century Italy?*, in Vito Piergiovanni (cur.), *From lex mercatoria to commercial law*, cit., pp. 69-120.

¹⁰ Cfr. A. Lattes, *Lo Stracca giureconsulto*, in "Rivista di Diritto Commerciale", VII (1909), pp. 624-649.

bartolisti italiani per l'atteggiamento di grande equilibrio mantenuto nel confronto tra i seguaci del *mos gallicus* e del *mos italicus*. A quest'ultimi piacque soprattutto la sua idea di conciliare le ragioni della filologia con la tradizione giuridica bassomedievale, della quale l'Alciato riconosceva i meriti scientifici e l'utilità pratica, non senza propugnare un rinnovamento del metodo di studio della compilazione giustiniana basato sulla restituzione filologica del testo legale, sull'utilizzo corretto della lingua latina e sulla rinuncia all'uso eccessivo delle citazioni di autori medievali¹¹.

L'elevata considerazione di cui Andrea Alciato godeva presso lo Stracca si percepisce già dalle prime battute del *De mercatura*, laddove, appellandolo "vetustarum legum non levis interpret", l'Anconetano ricorreva alla sua opera per elaborare la propria definizione di *mercator*. Nel grande commentario al titolo *De verborum significatione* del Digesto, scritto durante il periodo d'insegnamento a Bourges e pubblicato per la prima volta a Lione nel 1530, l'Alciato aveva scritto in margine della l. *Mercis* (D.50.16.207), che "mercator est qui negotiationis exercendae quaestusque faciendi causa merces emit, ut vendat"¹². La limpidezza di questa definizione colpì lo Stracca, che, dopo averla riprodotta letteralmente nel primo paragrafo del *De mercatura*, se ne servì come base per elaborarne una nuova, che suonava

mercator est qui negotiationis seu negotiationum exercendarum quaestusque liciti faciendi causa, frequenter merces permutat seu emit ut easdem, non minutatim nec mutata per se forma, distrahat.

È il caso di sottolineare come un semplice confronto tra le due definizioni mostri quanto grande sia il debito della seconda nei confronti della prima¹³. Il prosieguo dello stesso passo dell'opera alciatiana veniva ripreso da Benvenuto Stracca anche in relazione al problema dell'assiduità nell'esercizio della mercatura ai fini della qualificazione di un soggetto come mercante: in altri

¹¹ Sulla vita e le opere di Andrea Alciato, e per la relativa bibliografia, si rinvia alle voci enciclopediche R. Abbondanza, *Alciato, Andrea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (DBI), II, Roma 1960, pp. 69-77; G. Rossi, *Andrea Alciato*, in *Il contributo italiano alla Storia del pensiero*, VIII, *Diritto*, cit., pp. 106-109; A. Belloni-E. Cortese, *Alciato, Andrea*, DBGI, pp. 29-32; si veda, inoltre, il lavoro di A. Belloni, *L'Alciato e il diritto pubblico romano. I Vat. lat. 6216, 6271, 7071*, 2 voll., Città del Vaticano, 2016, *passim*.

¹² Andreae Alciati *De verborum significatione Libri Quatuor. Eiusdem in tractatum eius argumenti veterum iureconsultorum Commentaria*, Sebastianus Gryphius excudebat Lugduni, 1530, f. 239a. Sulla storia editoriale di quest'opera cfr. E. Holthöfer, *Die Literatur zum gemeinen und partikularen Recht in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, hrsg. H. Coing, München 1977, II, *Neure Zeit (1500-1800). Das Zeitalter des gemeinen Rechts*, t. 1, *Wissenschaft*, pp. 103-499, in particolare p. 212, e, nello stesso volume, H.E. Troje, *Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss des Humanismus*, pp. 615-795, in particolare p. 701.

¹³ Benvenuti Straccae *De mercatura seu mercatore*, in *Tractatus universi iuris*, Venetiis 1584, VI, Pars I, f. 285ra, Pars I, nu. 4. Sulla definizione di *mercator* fornita da Benvenuto Stracca si veda anche M. Fortunati, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, "Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano" 35, Roma 1996, pp. 97 ss.

termini, il giurista della città dorica si chiedeva se, per essere qualificato a tutti gli effetti come *mercator*, un determinato soggetto fosse tenuto ad esercitare l'attività mercantile con continuità, oppure se, al contrario, bastasse a tale scopo un solo atto di commercio. A questo proposito Stracca concludeva che “ex unico actu mercaturam non dici”, supportando questa affermazione con l'opinione concorde di maestri della scuola del commento del calibro di Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, Angelo Gambiglioni, Alessandro Tartagni, ai quali, però, affiancava nuovamente il commentario di Andrea Alciato alla l. *Mercis*, ff. *De verborum significatione* (D.50.16.207), laddove l'umanista milanese scriveva che “qui semel emit pannos ut venderet, mercator non est, quia in eo deficit exercitium”¹⁴.

A parere dello Stracca, tra i *mercatores* non potevano essere annoverati neanche i *mangones*, ovvero i mercanti di schiavi, che dovevano essere ricondotti nella categoria dei *venalitarii*, un termine che indicava un variegato gruppo di soggetti comprendente, tra gli altri, i *revenditores*, vale a dire i negozianti. Anche in questo caso il giurista anconetano ricorreva al commento di Andrea Alciato alla l. *Mercis*, ff. *De verborum significatione* (D.50.16.207), dove si spiegava che, oltre al caso dei *mangones*,

sunt autem venalitia res, quae in usum indigentium venales propositae sunt, quapropter qui ipsi a mercatoribus minutatim emunt ut rursus vendant, venalitarii sunt: hos vulgo rivenditores appellamus¹⁵.

Sempre seguendo l'Alciato, inoltre, Stracca affermava che tra i mercanti non potevano essere ricompresi neppure gli *artifices*, “qui merces emant, ut eadem sua opera in aliam formam redactas vendant”, giacché, come chiariva il filologo e giurista lombardo, commentando il frammento del libro III *quaestionum* del giureconsulto romano Africano, contenuto nella l. *Mercis* (D.50.16.207),

artifices sunt qui rem a se in aliam formam elaboratam vendunt, quales sunt cerdones, fabri, pelliones, sutores, textores, sarcinatores, fullones, bractearii: mercis enim appellatio ad hos non pertinet¹⁶.

L'importanza che lo Stracca attribuiva al commento dell'Alciato alla l. *Mercis*, ff. *De verborum significatione* per dare una definizione corretta della figura del mercante, emerge anche dall'utilizzo che egli ne fa in relazione al problema delle usure¹⁷. In una lunga dissertazione riguardante le differenze tra mercante e

¹⁴ Andreae Alciati *De verborum significatione*, cit., f. 239a; Benvenuti Straccae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 285ra, Pars I, nu. 7.

¹⁵ Andreae Alciati *De verborum significatione*, cit., f. 239b; Benvenuti Straccae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 285va, Pars I, nu. 19.

¹⁶ Andreae Alciati *De verborum significatione*, cit., f. 239b; Benvenuti Straccae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 285vab, Pars I, nu. 23.

¹⁷ Anche quello delle usure è un argomento ampiamente approfondito negli scritti di Umberto Santarelli, ai quali, pertanto, si rinvia per un inquadramento generale della materia: si vedano, in

prestatore a interessi, infatti, vengono riprese le parole di Alciato concernenti il frammento di Africano, soprattutto laddove il giurista lombardo affermava che

usurarii quoque mercatores non sunt, quia pecunia in merce non est: immo si quis sit mercator, et foenus etiam exercent, mercatorum privilegiis non fruatur, quoniam non est verisimile legislatorem tam improbo homini quicquam voluisse indulgere¹⁸.

Inoltre il commento dell'Alciato al menzionato frammento risulta fondamentale anche per la qualificazione delle attività "miste", costituite dall'esercizio congiunto della mercatura con un mestiere che non fosse inquadrabile all'interno della categoria dei commerci, come, ad esempio, il farmacista o qualunque altro *artifex*. A questo proposito, infatti, Benvenuto Stracca aderiva esplicitamente al pensiero dell'Alciato, secondo il quale colui che "trans mare negotietur, et etiam domi pharmaca conficiat ... mercatorem dicendum est, si id principalius agit": il criterio da utilizzare in questi casi dubbi, pertanto, s'ispirava ad un principio di prevalenza, nel senso che le varie attività esercitate dal medesimo soggetto sarebbero state soppesate comparativamente e valutate in modo da dichiarare prevalente il mestiere il cui esercizio fosse risultato preponderante rispetto ad altri¹⁹.

Tra le fattispecie la cui collocazione nel novero delle attività mercantili appariva incerta figurava anche l'esercizio indiretto della mercatura, svolto, cioè, tramite l'opera di institori o servi, ed anche a questo riguardo l'*opinio princeps* scelta dallo Stracca per dirimere il dubbio veniva tratta dal commento dell'Alciato alla l. *Mercis*, ff. *De verborum significatione*. L'umanista lombardo, infatti, aveva affermato che

si nullo modo ipsum negotium tractet, verius est mercatorem vel artificem non esse, sed si aliquando non solum rationes excutiat, sed et ipse negotium curet, aliud esset.

Movendo da queste premesse, l'Anconetano poteva concludere che chi, pur servendosi dell'apporto di collaboratori, sovrintendesse in prima persona alla conduzione degli affari, non potrebbe non essere considerato a pieno titolo un mercante, giacché anche Alciato "mercatorem esse non negat, quae sententia vera est"²⁰.

Il commento di Andrea Alciato suscita un certo interesse anche per il

particolare, U. Santarelli, *Il divieto delle usure*, in Idem, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pp. 153-169; Idem, "Senza nulla sperarne" (Lc., VI, 35): storia di un'occasione perduta, in *Studi in memoria di Giovanni Ambrosetti*, II, Milano 1989, pp. 845-855; Idem, *Il divieto delle usure da canone morale a regola giuridica. Modalità ed esiti di un "trapianto"*, in RSDI, LXVI (1993), pp. 51-73.

¹⁸ Andreae Alciati *De verborum significatione*, cit., f. 239a; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 286ra, Pars I, nu. 32.

¹⁹ Andreae Alciati *De verborum significatione*, cit., f. 239b; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 286vb, Pars I, nu. 49.

²⁰ Andreae Alciati *De verborum significatione*, cit., f. 239b; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 287vb, Pars I, nu. 66.

giudizio estremamente positivo riservato al mercante, puntualmente richiamato dallo Stracca nel suo *tractatus*. A questo proposito Alciato notava come l'atteggiamento della società nei confronti dell'attività mercantile fosse mutato in modo notevole nel corso dei secoli, passando dal netto sfavore del mondo romano al generale apprezzamento di cui i mercanti godevano all'inizio del Cinquecento. Per suffragare queste affermazioni, il giurista lombardo citava la l. *Si cohortalis C. De cohortalibus principibus corniculariis et primipularibus* (C.12.57.12), una costituzione di Teodosio II e Valentiniano III in forza della quale

cunctos, qui diversarum rerum negotiationibus detinentur, trapezitas scilicet vel gemmarum argentine vestiumve venditores, apothecarios etiam ceterosque institores aliarum mercium quibuscumque ergasteriis adhaerentes iubemus a provincialibus officiis removeri, ut omnis honor atque militia contagione huiusmodi segregetur.

Alciato sottolineava come la rimozione di commercianti e artefici dagli uffici pubblici fosse stata giustificata dai due Augusti dell'età tardoantica in ragione della natura disonorevole di quelle attività, giacché

constat autem iure civili non venalitiarios et artifices solum, sed etiam mercatores inter inhoratas personas censer, quapropter lex trapezitas, id est mensarios gemmarumque et argenti et vestium distractores, omnesque apothecarios et quibuscumque ergasteriis adhaerentes, a dignitatibus et militias submovet.

La condizione dei mercanti romani, proseguiva Alciato, era ben diversa da quella dei loro omologhi dei tempi moderni, durante i quali

mercatores passim inter viles non habentur, et cum huiusmodi artium negotiationumque autoritas et honor ab ipsius populi extimatione dependeat, ea exercitia sordida interpretabimur quae ex urbis consuetudine pro sordidis habentur, ea vero honesta quae ab honestis communi sententia personis geruntur.

Quando Alciato scriveva, insomma, non esisteva più una regola valida universalmente che aiutasse a distinguere le attività moralmente disonoranti da quelle virtuose, ma occorreva osservare le consuetudini locali, che variavano da città a città²¹.

Le indagini storico-filologiche dell'Alciato vengono messe a frutto anche in altre sezioni del trattato di Stracca, come nella parte IV, laddove venivano elencate le cose che non potevano formare oggetto di commercio, come ad esempio gli esseri umani, mentre una cura particolare veniva dedicata alla trattazione delle limitazioni delle esportazioni nei confronti dei saraceni. Si trattava, a ben vedere, di una problematica molto delicata, atteso che, in caso di violazione delle norme che imponevano limitazioni al commercio, le regole di

²¹ Andreae Alciati *De verborum significatione*, cit., f. 240a; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 290vb, Pars II, nu. 17.

riferimento della compilazione giustiniana, come la l. *Nemo alienigenis C. Quae res exportari non debeant* (C.4.41.2), prevedevano l'irrogazione della "capitalis poena". Ma il significato di questa locuzione non era univoco e, per chiarirlo, lo Stracca si rifaceva ad un altro passo dei commentari di Alciato al titolo *De verborum significatione*, nel quale, interpretando la l. *Licet capitalis* (D.50.16.103), costui aveva affermato che

si in lege municipali poena capitalis, seu capitis simpliciter constituitur, non omnino de morte intelligendum, sed ut in poenis mitiora sequamur, exilium irrogandum.

Laddove il diritto statutario prevedesse l'infrazione della pena capitale, pertanto, non necessariamente il giudice avrebbe dovuto emettere una condanna a morte, potendo invece indicare al reo la via alternativa dell'esilio²².

Sempre in tema di limitazioni al commercio, un altro frammento del *De verborum significatione*, la l. *Inter publica* (D.50.16.17) serviva allo Stracca per introdurre l'argomento della vendita del sale: dato che le saline rientravano tra le regalie fiscali, a parere dell'Anconetano non era possibile parlare di vero e proprio commercio del sale, giacché la vendita di questo prodotto poteva avvenire esclusivamente da parte di concessionari autorizzati che ne avessero acquistato il diritto dal fisco imperiale o pontificio e, di conseguenza, "intelligis mercatoribus in sale passim mercaturam exercere ius non esse"²³. Ebbene, ancora una volta, sembra particolarmente significativo il fatto che l'unica *auctoritas* chiamata a corroborare questa deduzione fosse proprio l'Alciato, che, nel commento alla l. *Inter publica*, spiegava chiaramente che soltanto "qui a fisco hoc ius emerunt, sal vendant, idque principis monopolium est, quod antiquis quoque institutum fuit"²⁴.

I commentari al *De verborum significatione*, tuttavia, non sono l'unico lavoro dell'Alciato cui lo Stracca si appoggia quando si tratti di elaborare una definizione giuridica filologicamente corretta. L'Anconetano, infatti, dimostra di ben conoscere anche un'altra delle opere maggiori di Andrea Alciato, ossia quei primi tre libri dei *Parerga* pubblicati nel 1538 e contenenti una sterminata miniera di erudizione giuridica, letteraria, storica e filologica che non potevano non attirare l'interesse di un giurista così attento alle novità editoriali del suo tempo, come sembra essere lo Stracca²⁵. Questa silloge, in effetti, tornava molto utile per trattare della figura del banchiere, al quale il primo libro dei *Parerga* dedicava un capitolo specifico che analizzava la figura del *campstor* dal punto di vista semantico, spiegando come ad essa fosse connaturata l'idea della permuta, poiché "significat autem cambio id fere quod permuto". Una spiegazione,

²² Andreae Alciati *De verborum significatione*, cit., f. 174a; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 297ra, Pars IV, nu. 18.

²³ Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 297va, Pars IV, nu. 27.

²⁴ Andreae Alciati *De verborum significatione*, cit., f. 114b.

²⁵ H.E. Troje, *Die Literatur*, cit., p. 682.

questa, sposata senza riserve da Stracca, che, rinviando espressamente al citato passo dei *Parerga*, affermava appunto che l'attività del banchiere può essere tranquillamente ricondotta allo schema della permuta, atteso che “in permutandis nummis assolet fieri vulgo *cambio et perdita de l'aggi* nuncupatur, de quo Alciatus etiam meminit”²⁶.

Di nuovo in tema di commerci proibiti, lo Stracca si serviva di un'altra opera filologica di Alciato, le *Dispunctiones*, pubblicata nel 1518 e contenente la restituzione dei testi in lingua greca omessi dal *Corpus* giustiniano, nonché la rilettura di alcuni frammenti latini²⁷. L'occasione per utilizzare quest'opera scaturiva da un problema apparentemente di poco conto: il giurista anconetano, infatti, si chiedeva se il divieto di commerciare vino all'estero comprendesse anche l'esportazione di una “metretam vini gustus causa”, vale a dire una modica quantità al solo scopo di assaggio²⁸. Il dubbio era accresciuto da una costituzione degli imperatori Graziano, Valente e Valentiniano II, la l. *Ad barbaricum C. Quae res exportari non debeant* (C.4.41.1), che sul punto sembrava stabilire un divieto assoluto, statuendo che “ad barbaricum transferendi vini et olei et liquaminis nullam quisquam habeat facultatem ne gustus quidem causa aut usus commerciorum”, e pesava fortemente anche il giudizio di Baldo, che commentando quella stessa *lex* aveva affermato senza esitazione che “illi qui non possunt portare vinum extra districtum, etiam unam metretam portare non possunt gustus causam, quin incidant in poenam”²⁹. A questo punto, però, entravano in scena le *Dispunctiones* di Alciato, il quale, analizzando il problema dal punto di vista storico, rinveniva la *ratio* della proibizione dell'esportazione di vino in esigenze di difesa dell'impero romano da popolazioni barbariche potenzialmente ostili: a parere di Alciato, quindi, il divieto mirava a conservare tali popolazioni nell'ignoranza circa la bontà dei prodotti agricoli che si coltivavano entro i confini dell'impero, giacché

arbitror rationem legis spectandam, quae profecto non alia meo iudicio esse potuit, quam ne eius liquoris gustu admoniti barbari arma in nos vertant: idcircoque eas regiones armis quaerere studeant, unde sibi id liquaminis comparare possint.

Per esporre meglio il proprio pensiero sull'argomento, Alciato riportava l'esempio dei Galli, i quali avrebbero varcato le Alpi per invadere l'Italia “hoc gustu allectos”, avendone conosciuto la “fama dulcedinis frugum, maximeque vini”.

Questa operazione di storicizzazione consentiva ad Alciato di formulare una regola generale per l'interpretazione delle norme statutarie che stabilivano divieti

²⁶ Andreae Alciati *Parergon iuris Libri III*, Basileae, Ex Officina Hervagiana, 1538, I, cap. 45, f. 30; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 288ra, Pars I, nnu. 67-68.

²⁷ E. Holthöfer, *Die Literatur*, cit., p. 185.

²⁸ Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 297va, Pars IV, nu. 26.

²⁹ Baldi Ubaldi *In Quartum et Quintum Codicis Libros Commentaria*, Venetiis 1577, f. 115ra.

analoghi, ai quali, a suo parere, non avrebbero dovuto soggiacere le esportazioni di quantitativi minimi di vino che venissero tradotti al di fuori dei confini comunali esclusivamente “gustus causa”: secondo Alciato, infatti, il divieto di esportazione previsto dalla “lex municipalis” aveva l’unico scopo “locupletandi territorii sui causa, et avertendae caritatis”, cioè di evitare che esportazioni troppo massicce impoverissero il comune, causando delle carestie. Il trasferimento all’estero di un quantitativo irrisorio di vino, che per la sua modicità non avrebbe certamente potuto provocare un disastro economico di tale portata, esorbitava quindi dal raggio di applicazione del divieto statutario, giacché, come spiegava Alciato, “non arbitror qui gustus causa annonam alibi detulerit, eius iussu coerceri”³⁰. L’argomento è di per sé certamente degno d’interesse, ma, al di là della fattispecie concreta, ciò che merita di essere sottolineato è soprattutto la profonda conoscenza dei lavori filologici di Andrea Alciato da parte dello Stracca: i commentari al *De verborum significatione* del Digesto, i *Parerga*, le *Dispunctiones*, concorrono a pieno titolo a costruire il sistema di *ius mercatorum* insieme con le maggiori *auctoritates* della tradizione di *mos italicus*. Sebbene numericamente preponderanti, le *opiniones* dei giuristi della scuola del commento citate da Stracca ricevono indubbiamente beneficio dal rigore filologico dei passi tratti dalle opere dell’Alciato, al quale l’Anconetano sembra riservare il ruolo di chiarificatore dei punti più oscuri e confusi delle dottrine di *mos italicus*, soprattutto per la formulazione di definizioni generali e per la ricerca della *ratio* di alcune norme, comprese quelle provenienti dallo *ius proprium*.

3. Definizioni e classificazioni dalle *Annotationes in Pandectas* di Guglielmo Budeo

I contributi filologici di Andrea Alciato fornirono un apporto rilevante alla realizzazione dell’opera di Benvenuto Stracca, ma il giurista lombardo non fu l’unico esponente dell’umanesimo giuridico al quale l’Anconetano fece ricorso per la redazione del suo *tractatus*. In uno degli ultimi paragrafi della prima parte del *De mercatura*, infatti, fa la sua comparsa anche il nome di Guglielmo Budeo, il francese Guillaume Budé, considerato, insieme al tedesco Ulrico Zasius ed allo stesso Andrea Alciato, una delle figure più rappresentative della corrente umanistica, al punto da formare con essi un ideale “triumvirato” che durante i primi due decenni del XVI secolo contribuì considerevolmente allo sviluppo del nuovo metodo di studio³¹. Dopo avere delineato la figura del mercante facendo

³⁰ Andreae Alciati *Dispunctionum Libri IIII*, Lugduni, Apud Sebastianum Gryphium, 1537, IV, cap. 11, f. 161.

³¹ Sul “triumvirato” umanistico composto da Alciato, Budeo e Zasius si veda D. Maffei, *Gli inizi dell’umanesimo giuridico*, cit., pp. 126 ss. Per cenni alla biografia di Guillaume Budé, e alla relativa bibliografia, si veda J. Krynen, *Budé, Guillaume*, in P. Arabeyre-J.L. Halpérin-J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes françaises (XII-XX siècle)*, Paris 2007, pp. 142-143.

largo uso dei lavori dell'Alciato, lo Stracca si domandava cosa dovesse intendersi per *commercium* e, associando il nome del Budeo a commentatori della levatura di Alberico da Rosciate, Baldo degli Ubaldi e Alessandro Tartagni, proponeva una citazione da una delle opere principali del filologo francese, vale a dire le *Annotationes* sul *Digestum vetus* date alle stampe per la prima volta a Parigi nel 1508 ed in seguito più volte ripubblicate³². Premesso che “*commercium etiam commutationem mercium dicitur*” e dando anche atto che “*commercium proprie tractatum frequentem mercaturae significare*”, lo Stracca riportava letteralmente l'opinione del Budeo che distingueva due tipologie di commercio, nel senso che

commercia porro duorum genera sunt: quaedam enim voluntaria, quaedam non voluntaria sunt. Voluntaria ut emptio, venditio, mutuum, ob id voluntaria dicta quod eorum principium in arbitrio nostro situm est. At eorum quae non voluntaria sunt, partim clandestina sunt ut furtum, adulterium, partim violenta ut verbera, vincula, raptus³³.

L'opera del filologo francese sulle Pandette venne utilizzata dallo Stracca anche per chiarire l'etimologia del termine *sponsio*, in apertura della sezione del *De mercatura* intitolata appunto *Sponsionum tractatus*. Il significato di questo vocabolo non era univoco, ma la maggior parte delle interpretazioni rinviavano al concetto di scommessa o comunque ad una promessa solenne che implicasse marcati aspetti di aleatorietà. Dopo avere notato come, nella “vernacula lingua Anconae”, il lemma *sponsio* “scommessa nuncupatur”, Benvenuto richiamava un passo delle *Annotationes* nel quale Budeo aveva ricostruito il significato originario di questo termine: attraverso una serie di esempi tratti dalla letteratura latina classica, infatti, quest'ultimo aveva descritto la *sponsio* come una scommessa giudiziale in virtù della quale le parti in lite si obbligavano reciprocamente a pagare una somma di denaro a colui che fosse risultato vincitore nella controversia³⁴. Prendendo spunto da questo passo, tuttavia, lo Stracca faceva notare come il significato del termine fosse profondamente mutato nel tempo, tanto che “*nec omittendum est quod recentiores iurisconsulti nostrates huiusmodi sponsiones sub generali vocabulo conventionis appellant seu promissionis*”, fino ad abbracciare anche la condizione che poteva essere apposta al contratto³⁵.

³² Note sulla storia editoriale di quest'opera si rinvengono in E. Holthöfer, *Die Literatur*, cit., p. 174, e H.E. Troje, *Die Literatur*, cit., p. 681.

³³ Guilielmi Budaei *Annotationes in Quatuor et viginti Pandectarum Libros*, Paris, Ab Iodoco Badio Ascensio, 1508, f. 12r; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 289rb, Pars I, nu. 94.

³⁴ Guilielmi Budaei *Annotationes in Quatuor et viginti Pandectarum Libros*, Paris, Ab Iodoco Badio Ascensio, 1508, ff. 20v-21v; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 303rb, *Sponsionum Tractatus*, nu. 2. Si veda anche il commento di Andrea Alciato alla l. *Pecuniae § Actionis verbum*, ff. *De verborum significatione* (D.50.16.178), per cui Andreae Alciati *De verborum significatione*, cit., ff. 219-220, citato anche dallo Stracca in Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 303va, *Sponsionum Tractatus*, nu. 9.

³⁵ Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 303rb, *Sponsionum Tractatus*, nu. 5.

L'interesse dello Stracca per la ricerca delle etimologie emerge a più riprese tra le righe del suo trattato e quasi sempre il soccorso decisivo per l'Anconetano arriva dalle *Annotationes* del Budeo. Oltre ai casi già esaminati, si può fare l'esempio del termine *pantheron* o *panthera*, che indicava una rete usata per la caccia ai volatili. Stracca accennava a questo strumento proprio nella sezione del *De mercatura* dedicata alla trattazione della *sponsio*, portando l'esempio di una condizione apposta ad un contratto, che consistesse nella promessa di acquistare da un cacciatore il bottino di una futura battuta di caccia agli uccelli eseguita per mezzo della *panthera*. Dovendo chiarire il significato di questo vocabolo, il giurista della città dorica soddisfaceva la curiosità del lettore riportando per intero un lungo brano delle *Annotationes* del filologo francese dove veniva spiegato, con dovizia di particolari, che

pantheron retis genus est ex eo nomen habens, quod omnes aves concludat eadem fere ratione qua panagron, quod rete piscatorium est. Thera venatum significat et aucupium, unde pantheron dictum et ornithotheras auceps. Est autem huiusmodi rete quod nostri saltabundum appellant, quod cum humi exporrectum est et in oblongam tenuitatem contractum regitur quisquiliis ne ab avibus provideri possit. Deinde cum opus est adducto magna vi fune repente expanditur, inescatasque aliquot diebus aviculas uno ictu universas contegit. Hoc reti nostri ad passeret et sturnos utuntur, ad grues et otidas quas stardas vocant. Hic aut in plurali per metonymiam acceperit pro captura, eo modo, quo indago, ab eadem tamen etymologia panthera dici possunt quicquid auceps ceperit. Quid si non panthera, sed pantherama legam? Id est quicquid aucupio ceperit³⁶.

Inoltre, che Budeo rappresentasse per lo Stracca uno dei principali punti di riferimento quando occorresse formulare la definizione di un istituto o ricostruire l'etimologia di un vocabolo, risulta anche dalla sezione del *De mercatura* dedicata alla trattazione del commercio marittimo, che nella sistematica dell'opera viene immediatamente dopo il *tractatus sponsionum*. In apertura del *tractatus de nautis*, infatti, l'Anconetano fu subito costretto a fare i conti con alcuni termini tecnici dell'antico diritto marittimo romano, che avevano sovente un'origine greca e risultavano, perciò, di non facile interpretazione. In primo luogo si trovò di fronte alla figura del *navicularius*, tramandata dalla l. *Ait praetor*, ff. *Nautae caupones stabularii ut recepta restituant* (D.4.9.1) ed anche in questo caso chiarì il significato del termine rinviando alle *Annotationes* del Budeo, il quale aveva identificato il *navicularius* con l'armatore, spiegando che “*navicularii navium sunt domini, qui graece naucleri dicuntur, meritorias naves habentes quos patronos appellamus*”³⁷. La l. *Ait praetor*, però, conteneva altri vocaboli di

³⁶ Guilielmi Budaei *Annotationes in Quatuor et viginti Pandectarum Libros*, Paris, Ab Iodoco Badio Ascensio, 1508, f. 137r; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 304vb-305ra, *Sponsionum Tractatus*, nu. 2.

³⁷ Guilielmi Budaei *Annotationes in Quatuor et viginti Pandectarum Libros*, Paris, Ab Iodoco Badio Ascensio, 1508, f. 87r; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., *De nautis*, Pars I, nu. 11, f. 307ra.

antica origine la cui etimologia appariva incerta ed in tutti questi casi lo Stracca riuscì a fugare i propri dubbi ricorrendo all'opera dell'umanista francese³⁸. Per quanto riguarda la figura del *mesonauta*, cioè il mozzo, ad esempio, Budeo ne aveva descritto le incombenze paragonandolo al *mediastinus*, ovvero al servo che nelle dimore patrizie era addetto ai lavori più umili, ed affermando in proposito che *mesonauta*

in navi vilis mancipii nomen est, ut mediastinus domi. Est etiam mediastinus mancipium abiectus quod utilissima et sordidissima ministeria obire domi cogitur: domum verrere, purgamenta efferre, ligna congerere, et huiusmodi alia facere. Ipsum ob hoc ita dictum quod in media domo ad imperia omnium nutusque excubare soleat³⁹.

L'adesione di Stracca alle definizioni di Budeo appare incondizionata, come conferma il rinvio di carattere generale alle *Annotationes* che chiudeva questa prima parte del *tractatus de nautis*, laddove l'Anconetano concludeva che “aliorum qui in navi sunt nomina et officia, habes ex relato Budaei loco supra proxime”, riferendosi, ad esempio, alla figura del *proreta*, che indicava il “prorae praefectus” e il “gubernator puppi”, nonché ai *remiges*, vale a dire i rematori, definiti come coloro che “remos agunt”⁴⁰.

L'opera del Budeo costituì un utilissimo serbatoio di soluzioni per le problematiche di natura etimologica presenti anche nella sezione successiva del trattato, intitolata *De navibus* e dedicata all'esame delle varie tipologie di navi di cui si servivano i mercanti per i loro traffici. Dopo avere premesso, infatti, che le navi “ad mercaturam exercendam necessaria instrumenta esse”, lo Stracca sottolineava la genericità del vocabolo *navis*, sotto l'ombrello del quale ricadevano “omnia navigiorum genera”, e tra i vari tipi di nave considerava anzitutto la *synedria*, “quae spatiandi causa sit, in qua sint sedilia”, rinviando per una descrizione più precisa ad un'altra celebre opera dell'Alciato, i *Praetermissorum Libri*, dove il giurista lombardo forniva la corretta interpretazione di una ricca lista di termini latini, tra i quali figuravano appunto le *synedriae*, descritte come navi “quae spatiandi causa factae sunt, in quibus sunt sellae et sedilia”⁴¹. Non pago di questa interpretazione, tuttavia, l'Anconetano usufruiva anche delle *Annotationes* del Budeo intorno alla l. *Utilitatem*, ff. *De exercitoria actione* (D.14.1.1.6), un passo di Ulpiano che recitava “navem accipere debemus sive marinam sive fluviatilem sive in aliquo stagno naviget sive schedia”: a proposito

³⁸ Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., *De nautis*, Pars I, nu. 14, f. 307ra.

³⁹ Guilielmi Budaei *Annotationes in Quatuor et viginti Pandectarum Libros*, Paris, Ab Iodoco Badio Ascensio, 1508, f. 87r.

⁴⁰ Guilielmi Budaei *Annotationes in Quatuor et viginti Pandectarum Libros*, Paris, Ab Iodoco Badio Ascensio, 1508, ff. 87r-v; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., *De nautis*, Pars I, nnu. 15-16, f. 307ra.

⁴¹ Andreae Alciati *Praetermissorum Libri II*, Lugduni, Apud Sebastianum Gryphium, 1537, I, f. 237a; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., *De navibus*, Pars I, nnu. 1-3, f. 310vb.

di questo frammento, infatti, il filologo francese aveva spiegato come il vocabolo *schedia* indicasse un'imbarcazione di fortuna da identificare con la *synedria*, cioè un “navigium temere factum et inconditum, ut trabes connexae et sine fabrica compactae quae navigii vicem praebent”. A questo tipo di naviglio, lo Stracca affiancava le “naves onerariae”, vale a dire le navi mercantili o *embatae* o anche *emphatae*⁴².

Il ricorso più interessante all'opera di Budeo si ha, comunque, nella sezione del *De mercatura* deputata alla sistemazione del diritto fallimentare, intitolata *de conturbatoribus sive decoctoribus*, ed in effetti una differenza significativa con la tradizione dei commentatori emerge già dal titolo del trattato, laddove lo Stracca preferisce appunto parlare di *conturbatores sive decoctores*, piuttosto che di *falliti, rupti, cessantes*, o di *debitoribus suspectis de fuga*⁴³. L'influsso umanistico sul giurista anconetano appare evidente anche dalle prime righe, laddove l'autore si cimentava con la ricostruzione del significato dei vocaboli *decoctor* e *conturbator* adottando un metodo rigorosamente filologico. Stracca spiegava la derivazione di *decoctor* da *decoquere*, somma del verbo *coquere* con il prefisso *de*, che comporta una *deminutio* del significato dei termini ai quali si accompagna. Nel caso specifico, quindi, *decoquere* significherebbe “substantiam consumere, translatione sumpta ab his rebus quae ad ignem diutius commoratae, ad nihilum redigi solent”: pertanto *decoctores* e *conturbatores* sono “bonorum consumptores”, vale a dire dissipatori di patrimoni, in poche parole bancarottieri. A questo punto, veniva gettato un ponte con la tradizione dei commentatori, con l'affermazione che tali soggetti “dicuntur quos recentiores iurisconsulti fallitos et cessantes vocant”, ma al tempo stesso indirizzava un'aperta critica alla fuorviante interpretazione che Accursio aveva dato del termine *decoctor* a margine della l. *Si aliquid C. De susceptoribus praepositis et arcariis* (C.10.70[72].12), nella quale veniva sancito che

decoctor dicitur officialis pecuniae, ut s. de dec. l. quilibet. [C.10.31(32).40] unde decoxit, id est illud officium gessit, et no.: depositum ab officio non redire ad illud idem officium.

⁴² Guilielmi Budaei *Annotationes in Quatuor et viginti Pandectarum Libros*, Paris, Ab Iodoco Badio Ascensio, 1508, ff. 113r-v; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., *De navibus*, Pars I, nu. 3, f. 310vb.

⁴³ Per una storia del fallimento tra Medioevo ed Età moderna si vedano i lavori di U. Santarelli, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, “Studi di diritto privato italiano e straniero”, 9, Padova 1964, incentrato quasi esclusivamente sull'esame delle fonti di *ius proprium*; U. Gualazzini-C. Pecorella, *Fallimento (premessa storica)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVI (1967), pp. 220 ss.; F. Migliorino, *Mysteria concursus. Itinerari premoderni del diritto commerciale*, Università di Catania, “Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza”, Milano 1999, n.s., 161; U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pp. 67 ss.; Idem, *Fallimento (storia del)*, in *Digesto*, IV ed., Discipline privatistiche, sez. comm., Torino 1990, pp. 366-372; V. Piergiovanni, *The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant on the Middle Ages*, in L. Mayali-M.M. Mart (cur.), *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity-Middle Ages)*, Berkeley 1993, pp. 81-96; A. Sciumè, *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno. I. Il momento settecentesco*, Milano 1985, fornisce notizie sulla disciplina del fallimento nelle legislazioni degli Stati italiani di Età moderna.

A parere dell'autore della Glossa ordinaria, infatti, il *decoctor* non aveva nulla a che fare con la figura del debitore insolvente, ma doveva essere identificato con il titolare di un ufficio municipale con competenze in materia fiscale che egli individuava nella locuzione “quilibet principalium vel decurionum si vel decoctor pecuniae publicae” della l. *Quilibet C. De decurionibus et filiis eorum* (C.10.31[32].40). Si trattava di una costituzione degli imperatori Graziano, Valentiniano II e Teodosio I che trattava genericamente dei frodatori di denaro pubblico, tra i quali potevano certamente figurare anche i *decuriones*. Costoro non esaurivano certamente la platea dei destinatari della norma ed Accursio, tuttavia, aveva erroneamente identificato *decuriones* e *decoctores*, indicando con il verbo *decoquere* lo *status* del decurione una volta che il suo incarico fosse terminato. In realtà, dal punto di vista semantico, l'interpretazione data da Accursio, pur implicando correttamente un'idea di consunzione, ne travisava completamente l'oggetto, che veniva identificato erroneamente con un ufficio municipale, invece che con un patrimonio. Accortosi dell'errore, Stracca rigettava questa lettura delle costituzioni dei *Tres Libri* e accoglieva l'opinione del Budeo, secondo il quale “est enim decoquere creditum non reddere, aere credito fraudare”⁴⁴. Concludeva, perciò, lo Stracca che “hinc etiam decoctio ipsum, quod materna lingua fallimentum vocant, significat”, confermando l'equiparazione lessicale tra *decoctio* e *fallimentum*, di cui *conturbare* costituiva un sinonimo. Secondo il giurista anconetano, infatti, “conturbare enim simpliciter, vel pleniori locutione conturbare rationes vel fortunas interiores sensu, idem est quod decoquere”, come insegnava ancora una volta Budeo, secondo il quale “conturbare, decoquere et pecuniam suam dissipare significat”⁴⁵.

4. Ulteriori tracce “culte” tra le fonti del *De mercatura*. Jean Coras e Johann Oldendorp

Un così ampio ricorso agli scritti umanistici di Alciato e Budeo per la realizzazione della prima grande opera di sistemazione dello *ius mercatorum* non può non destare particolare interesse, ma il *De mercatura* offre spunti forse ancor più sorprendenti in questo senso. I due esponenti del cosiddetto “triumvirato” umanistico non sono, infatti, i soli maestri della scuola culta a figurare tra le fonti del *De mercatura*. A questo proposito deve essere menzionata la citazione, da parte dell'Anconetano, della *Miscellanea iuris civilis* di Jean Coras (Corasio), giurista francese suo contemporaneo vissuto tra 1513 e 1572. L'occasione per

⁴⁴ Guilielmi Budaei *Annotationes in Quatuor et viginti Pandectarum Libros*, Paris, Ab Iodoco Badio Ascensio, 1508, ff. 119r-v.

⁴⁵ Guilielmi Budaei *Annotationes in Quatuor et viginti Pandectarum Libros*, Paris, Ab Iodoco Badio Ascensio, 1508, f. 115v; Benvenuti Stracchae *De conturbatoribus sive decoctoribus*, in *Tractatus universi iuris*, Tomi VI, Pars I, Venetiis 1584, f. 316ra.

utilizzare quest'opera nacque dall'analisi di una consuetudine che Stracca poteva osservare nel comportamento dei mercanti della sua città, i quali erano soliti mostrare le merci ai potenziali acquirenti “per foramina, et quasi transennam”, quasi a voler occultare la scarsa qualità dei beni offerti in vendita o in permuta. A questo scopo, Stracca notava che “sunt excogitatae mercatorum artes ad decipiendum fallendumque contrahentes”, che inevitabilmente non potevano che dare luogo a “iurgia” e “lites immortales”⁴⁶. In questa sede Benvenuto menzionava un passo della *Miscellanea iuris civilis* del Coras, nel quale il giurista francese si prendeva gioco delle opinioni dei bartolisti in punto di “servitus altius tollendi” e in particolare di quella peculiare fattispecie costituita dalla “servitus ut luminibus suis officiatur”: a parere del culto francese, infatti, i paladini del *mos italicus* si trovavano in difficoltà a reperire un esempio concreto di questa servitù, che consisteva nell'oscurare la luce, attraverso il proprio fabbricato, ad un edificio contiguo e di altezza inferiore appartenente ad un altro proprietario. Ora, secondo Jean Coras, per liquidare il problema, questi “veriti doctores” non trovavano di meglio che ricorrere all'immagine della “mercatorum calliditatem, vafriciam et imposturam”, che spingerebbe i mercanti ad ingannare i propri clienti insediandosi “in officinas tam opacas, umbrosas, et obscuras ... ne vitia pannorum viderentur”, dato che “mercium corruptionem tenebris tegens”, con la scusa che “solis fulgorem praedicent nocere coloribus”. In altri termini, riferiva Coras, i dottori della scuola bartolista si limiterebbero a spiegare l'esistenza di una siffatta servitù in quanto congeniale al mercante, che tenterebbe di frodare i potenziali acquirenti valendosi dell'oscurità della sua bottega per celare la scadente qualità delle proprie merci: opinioni che il Coras non esitava a bollare come “mera phantasmata”, giudicando “ridiculum” questo esempio⁴⁷.

Vi è da dire che, nel merito, lo Stracca dissentiva dall'opinione dell'umanista francese, ritenendo, al contrario, che “bene faciunt praesides et anconitani viri si foramina prohibebunt aedificioque ab ullis compacta amoveri e mercatorum domibus iubebunt”, adducendo a sostegno di questa opinione un proverbio, della cui esistenza riferiva anche l'Alciato nel commentario al titolo *De verborum significatione* del Digesto, secondo cui “in folle merces non emendas”, nel senso che non fosse consentito vendere le merci all'interno di un sacco o di una borsa, ma dovessero essere esposte senza malizia alla vista dell'acquirente⁴⁸. Al di là della fattispecie trattata nel testo che si è appena esaminato, la citazione del Coras da parte dello Stracca deve essere segnalata soprattutto per la contiguità

⁴⁶ Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 299rb, Pars IV, nu. 11.

⁴⁷ Ioannis Corasii *Miscellaneorum iuris civilis Libri Sex*, Lugduni, Apud Gulielmum Rouillum, 1549, III, cap. 24, nnu. 9-11, ff. 309-311. Per la bibliografia su Jean Coras si rinvia alla relativa voce di J. Poumarède, *Coras, Jean*, in DHJF, pp. 203-204.

⁴⁸ Andreae Alciati *De verborum significatione*, cit., f. 84; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 299rb, Pars IV, nu. 12.

cronologica della *Miscellanea* con il *tractatus de mercatura*, dato che lo scritto del giurista francese venne dato per la prima volta alle stampe nel 1549, vale a dire solo quattro anni prima del trattato dell'Anconetano: questa citazione ci restituisce, dunque, l'immagine di uno Stracca aggiornatissimo circa le novità editoriali del suo tempo, molto attento ai più moderni apporti della scienza giuridica, non soltanto italiana, ma anche d'Oltralpe, e pronto a recepire senza preconcetti anche le voci più critiche rispetto alla tradizione di *mos italicus*, laddove ciò servisse ad una migliore comprensione del diritto mercantile⁴⁹.

La *Miscellanea* di Jean Coras non è l'unica opera umanistica di più recente edizione citata da Benvenuto che mostra, infatti, di ben conoscere anche l'opera di un importante esponente del cultismo tedesco, vale a dire la *Disputatio forensis de iure et aequitate* di Johannes Oldendorp, che era stata consegnata per la prima volta ai torchi nel 1541⁵⁰. Il lavoro di Oldendorp viene utilizzato dal commercialista dorico nella sezione del *De mercatura* dedicata all'illustrazione delle regole processuali dei tribunali mercantili che, com'è noto, rifuggivano dai formalismi del processo romano-canonico per ispirarsi a criteri di snellezza e semplificazione della procedura. Era stato lo stesso Bartolo da Sassoferrato, d'altra parte, ad affermare che i giudici delle curie mercantili dovevano "iudicare de bono et aequo" ed anche Baldo degli Ubaldi aveva scritto che nelle cause commerciali non si dovesse discutere intorno agli "apices iuris", identificati con tutto quanto "bonam fidem non tangit"⁵¹. Tali *auctoritates* furono riprese in blocco dallo Stracca, che provvide ad aggiornarle aggiungendovi un incisivo richiamo alla *Disputatio* dell'Oldendorp, che tornava particolarmente utile per illustrare il concetto di *aequitas*, alla cui definizione l'umanista tedesco dedicava pagine molto dense. Riprendendo quasi alla lettera il lavoro dell'Oldendorp Benvenuto scriveva, infatti, che "Romani olim perpendisse bonitatem cum aequitate sic esse connexam, ut alias bonum et aequum, alias bonum aequum sine copula dicerent". A queste parole Johann Oldendorp faceva seguire un'ampia trattazione, nell'ambito della quale il concetto di *aequitas* veniva spiegato ricorrendo a espressioni quali "convenientia, bona fides, naturalis iustitia, verum ius, germana iustitia, simplicitas legum", che lo Stracca puntualmente accoglieva, rinviando per ulteriori approfondimenti alla *Disputatio* dell'umanista⁵². Inoltre, l'Anconetano ricorreva ad Oldendorp anche per chiarire il concetto di "apices iuris", che, come si è visto, era strettamente legato al

⁴⁹ Per informazioni sulla storia editoriale della *Miscellanea iuris civilis* di Jean Coras si veda E. Holthöfer, *Die Literatur*, cit., p. 190.

⁵⁰ H.E. Troje, *Die Literatur*, cit., p. 701.

⁵¹ Queste *auctoritates* sono esaminate in G.P. Massetto, *Brevi note sull'evoluzione storica della buona fede oggettiva*, in F. Macario-M.N. Miletta (cur.), *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, Milano 2006, pp. 291-344, e in particolare pp. 302-303.

⁵² Johann Oldendorp, *Disputatio forensis de iure et aequitate*, Lugduni, Apud Sebastianum Gryphium, 1541, ff. 93-97; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 329vb, *Primae particulae ultimae partis principalis*, nu. 2.

mondo dei commerci, giacché le curie mercantili dovevano ispirare le proprie decisioni all'*aequitas* nel presupposto di disapplicare gli "apices iuris" che contrassegnavano il processo romano-canonico. Stracca, pertanto, definiva gli "apices iuris" con espressioni quali "summus ius, ius inflexibile, subtilitas verborum, severitas legum, perdurum ius, strictum ius", rinviando poi di nuovo, per i particolari, al testo della *Disputatio forensis*⁵³.

In un'ottica puramente quantitativa, i nomi di Coras e Oldendorp sembrano quasi perdersi nel profluvio delle citazioni dei maestri della tradizione di *mos italicus*, dalle quali sono incalzati, costretti, assediati, persino sommersi all'interno di un'opera monumentale. Eppure l'indagine storico-giuridica non può attestarsi sul confine di una lettura che si riduca a semplice comparazione numerica tra citazioni riconducibili all'una o all'altra scuola: alzando il coperchio del dato statistico e andando al fondo di questa presa d'atto preliminare, il *De mercatura* lascia emergere il ritratto di un Autore aperto all'ascolto della dottrina più innovativa, curioso di porre a confronto opere di diversa origine e capace di mediare e trovare una sintesi convincente tra orientamenti metodologici apparentemente contrapposti.

5. Note conclusive

Per quanto riguarda l'impianto metodologico, il *De mercatura* appare indubbiamente un tipico prodotto della scuola del *mos italicus*: attraverso l'allegazione delle più rilevanti *auctoritates* della *scientia iuris* medievale, Stracca riesce a ricomporre in un sistema coerente ed organico l'intera materia commerciale, riducendo ad unità la massa di *opiniones* che si era accumulata disordinatamente durante gli ultimi tre secoli del Medioevo. Quanto al contenuto, invece, l'indagine sulle fonti presenta risultati di maggiore complessità, che per essere apprezzati pienamente, richiedono un esame analitico delle diverse partizioni tematiche della trattazione, a partire dalla corposa sezione introduttiva sul mercante e le sue prerogative, per poi passare ai cosiddetti "trattati" *de sponsionibus, de nautis, de navibus, de conturbatoribus sive decoctoribus*. Ognuno di questi capitoli può essere scomposto idealmente in due sottosezioni, alle quali corrispondono non soltanto funzioni diverse, ma anche fonti parzialmente differenti. Così, ad una parte introduttiva di carattere teorico, nella quale l'autore fornisce le definizioni generali degli istituti e chiarisce il senso e l'origine di termini tecnici dal significato incerto, fa sempre seguito una sezione più estesa dedicata alla trattazione della disciplina sostanziale e processuale degli stessi istituti. Se l'esposizione delle problematiche di diritto

⁵³ Johann Oldendorp, *Disputatio forensis de iure et aequitate*, Lugduni, Apud Sebastianum Gryphium, 1541, ff. 97-99; Benvenuti Stracchae *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 3330ra, Primae particulae ultimae partis principalis, nu. 6.

sostanziale e procedurale viene effettuata dallo Stracca alla luce del patrimonio dottrinale del *mos italicus*, dalle parti introduttive dei *tractatus* emerge, invece, un ricorso costante alla letteratura umanistica: le dotte ed articolate definizioni di mercante e di fallito, l'analisi filologica dei termini tecnici che indicavano le varie tipologie di nave ed i soggetti che operavano nel mondo del commercio, soprattutto marittimo, nonché la ricostruzione storica del significato di norme di origine romanistica sono tratte soprattutto da opere fondamentali dell'umanesimo giuridico come le *Annotationes* di Guillaume Budé ed i contributi di gusto più squisitamente filologico di un giurista eclettico come Andrea Alciato. Lo Stracca attinge abbondantemente a questi lavori, ma non in modo pedissequo, vale a dire talvolta accogliendo la lettura umanistica, talaltra discostandosene. La capacità critica del giurista anconetano non risulta aprioristicamente diretta a colpire le deduzioni degli umanisti, ma, ove necessario, investe con la stessa intensità anche le *opiniones* di alcuni tra i più importanti maestri della tradizione di *mos italicus*, come avviene, ad esempio, nel caso dell'interpretazione accursiana del termine *decoctor*, alla quale viene apertamente preferita la lezione di Budeo, che appariva filologicamente più corretta. Ed anzi, lungi dall'utilizzare le fonti umanistiche per mero sfoggio di erudizione, quasi come una patina posticcia stesa su una sostanza tecnico-giuridica foggata esclusivamente su un armamentario dottrinale derivato dalla tradizione di *mos italicus*, lo Stracca mostra di conoscere a fondo anche la più recente letteratura di *mos gallicus*, come la *Miscellanea iuris civilis* del Corasio e la *Disputatio forensis* dell'Oldendorp.

La padronanza ed il sapiente utilizzo della dottrina umanistica non valgono certamente a smentire le sedimentate acquisizioni della storiografia giuridica che collocano a pieno titolo l'opera dello Stracca nel solco della tradizione bartolista: per quanto riguarda il metodo di studio del diritto e la preponderanza quantitativa delle *opiniones* dei giuristi delle scuole della glossa e del commento, il *De mercatura* è innegabilmente, come si è detto, un prodotto di *mos italicus*. Se la trattazione degli aspetti tecnico-giuridici appare nettamente tributaria della tradizione bartolista, tuttavia, è altrettanto certo che l'inquadramento concettuale degli istituti viene effettuato dallo Stracca formulando definizioni e classificazioni che solo parzialmente obbediscono alla lezione dei glossatori e dei commentatori, per attingere, invece, soprattutto alla letteratura umanistica. Si tratta di nozioni, definizioni e classificazioni che non possono essere relegate ad un ruolo meramente ancillare ed erudito rispetto alla trattazione degli aspetti sostanziali e processuali dello *ius mercatorum*, dei quali costituiscono il necessario ed imprescindibile presupposto tecnico-giuridico.

Ad un'attenta osservazione, d'altra parte, è lo stesso Autore che, nelle battute iniziali del *De mercatura*, fornisce questa chiave di lettura della sua opera, richiamando l'attenzione del lettore sull'importanza della corretta definizione degli istituti giuridici all'interno del sistema di *ius mercatorum*, laddove, citando la

traduzione latina del *Fedro* di Platone, ammonisce che “in omnibus rebus, o puer, unicum principium his, qui bene consulere volunt, est intelligere quid illud sit, de quo consultatur”: un’attestazione dal sapore programmatico, che permette di apprezzare pienamente il senso, il ruolo e la rilevanza delle citazioni umanistiche contenute nel *De mercatura*⁵⁴.

In ultima analisi lo Stracca vive ed opera in un’epoca ed in un ambiente, l’Italia del pieno Cinquecento, nella quale gli accenti della più virulenta polemica antibartolista condotta nel secolo precedente sembrano essersi smorzati per dare luogo ad una generazione di giuristi che, pur rimanendo fedeli agli insegnamenti del *mos italicus*, si dimostrano capaci di giovare anche di selezionate opinioni della scuola umanistica contemporanea⁵⁵. Pertanto le opinioni dei maestri del *mos italicus* e le più recenti acquisizioni dei giuristi-filologi riescono a coesistere e, al di là di ogni apparente contrapposizione, concorrono in misura e ambiti diversi, ma comunicanti, alla costruzione di un sistema di *ius mercatorum*.

⁵⁴ Si veda *Platonis Opera*, ex recensione R.B. Hirschigii, Parigi 1856, I, p. 705; Benvenuti Stracchae, *De mercatura seu mercatore*, cit., f. 284vb, Pars I, nu. 1.

⁵⁵ Esemplari, a questo proposito, gli studi di Giovanni Minnucci e Diego Quaglioni su Matteo Gribaldi Mofa e Alberico Gentili, per i quali cfr. D. Quaglioni, *Tra bartolisti e antibartolisti: l’Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, Bologna 1999, pp. 185-212; G. Minnucci, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L’inedito Commentario Ad legem Juliam de adulteriis*, Bologna 2002, *passim*, e Idem, *La nuova metodologia di Alberico Gentili nel I Libro del De nuptiis (1601)*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, 2, Bologna 2007, pp. 211-235.